



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 novembre 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0203(COD)**

---

---

**9889/2/20  
REV 2 ADD 1**

**JUSTCIV 84  
EJUSTICE 59  
COMER 69  
CODEC 673  
PARLNAT 113**

### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel  
settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale  
(assunzione delle prove) (rifusione)

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 4 novembre

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 31 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di revisione in oggetto<sup>1</sup> e l'ha trasmessa al Consiglio e al Parlamento. La proposta è fondata sull'articolo 81, paragrafo 2, ("Cooperazione giudiziaria in materia civile") del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria.
2. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale è un importante strumento della cooperazione giudiziaria europea. Lo strumento fornisce un quadro per l'assistenza giudiziaria transfrontaliera tra Stati membri nell'ambito dell'acquisizione di prove oltre frontiera e per l'assunzione diretta delle prove a livello transfrontaliero. La proposta di revisione è volta ad adattare i meccanismi di cooperazione e gli iter di trasmissione previsti dal regolamento vigente ai progressi tecnici offerti dalla digitalizzazione e dall'uso delle tecnologie dell'informazione. In particolare, la proposta della Commissione chiede l'istituzione di un sistema informatico decentrato e il suo utilizzo obbligatorio per lo scambio di richieste e documenti tra le autorità degli Stati membri. La proposta di revisione mira inoltre ad ampliare e rafforzare l'assunzione diretta delle prove a livello transfrontaliero.

---

<sup>1</sup> Doc. 9620/18.

3. Il 17 ottobre 2018 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato il suo parere<sup>2</sup> sulla proposta in oggetto e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti). Il CESE ritiene che entrambe le proposte siano in linea con la strategia per il mercato unico digitale in relazione alla pubblica amministrazione in rete (e-government), soprattutto per quanto riguarda la necessità di prendere misure per ammodernare la pubblica amministrazione e realizzare l'interoperabilità attraverso le frontiere.
4. Il 13 febbraio 2019, con 554 voti favorevoli, 26 contrari e 9 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta sull'assunzione delle prove, con 37 emendamenti alla proposta della Commissione.
5. Il 13 settembre 2019 il Garante europeo della protezione dei dati ha presentato il parere 5/2019 sulla proposta in oggetto e sulla proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti<sup>3</sup>.
6. Al Consiglio GAI del giugno 2019 i ministri hanno convenuto che la cooperazione giudiziaria fra le autorità nel contesto della proposta in oggetto e della proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti dovrebbe basarsi su un sistema informatico decentrato sicuro che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi.

---

<sup>2</sup> Doc. 14013/18.

<sup>3</sup> Doc. 12245/19.

7. Il testo della nuova proposta di regolamento prevede che la Commissione sia responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento. Poiché la proposta iniziale della Commissione non conteneva alcuna scheda finanziaria relativa alla potenziale incidenza sul bilancio dell'UE, la presidenza, in cooperazione con la Commissione e in linea con l'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, del regolamento finanziario dell'UE<sup>4</sup>, ha preparato una scheda finanziaria indicativa<sup>5</sup> che illustra l'incidenza finanziaria stimata delle modifiche al bilancio.
8. Il 2 e 3 dicembre 2019 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha raggiunto un orientamento generale sulla parte normativa della proposta di regolamento e ha chiesto che i lavori di messa a punto a livello tecnico degli allegati fossero ultimati quanto prima<sup>6</sup>. Nel febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un ulteriore orientamento generale<sup>7</sup>.
9. A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Irlanda ha deciso di partecipare alla proposta in oggetto<sup>8</sup>. In applicazione del protocollo (n. 22) dei trattati sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure proposte.
10. In base all'orientamento generale di dicembre 2019 e febbraio 2020, la presidenza ha avuto contatti con il Parlamento europeo al fine di giungere a un accordo rapido in seconda lettura.

---

<sup>4</sup> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

<sup>5</sup> Doc. 14427/19.

<sup>6</sup> Doc. 14601/19 + ADD1.

<sup>7</sup> Doc. 5719/20.

<sup>8</sup> L'Irlanda ha notificato il desiderio di partecipare alla proposta il 17 ottobre 2018 (v. doc. ST 13305/18). Il Regno Unito non si è avvalso della possibilità di cui all'articolo 3 del protocollo (n. 21) di partecipare all'adozione e applicazione della proposta in oggetto.

11. Il 29 gennaio e il 30 giugno 2020 si sono svolti due triloghi durante i quali i rappresentanti della presidenza, per gli Stati membri, e del Parlamento europeo hanno avuto l'opportunità di illustrare i punti cardinali delle rispettive posizioni e valutare le possibilità di giungere a un compromesso. Dalle discussioni è emersa una notevole convergenza di opinioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a un progetto di pacchetto di compromesso<sup>9</sup>.
12. Durante il secondo trilogio è stato inoltre convenuto, con il sostegno della Commissione, che la proposta di regolamento sull'assunzione delle prove debba essere presentata e adottata come rifusione dell'attuale regolamento sull'assunzione delle prove.
13. Il 22 luglio 2020 il Coreper (parte seconda) ha confermato il testo di compromesso finale relativo a una rifusione in vista di un accordo con il Parlamento europeo<sup>10</sup>.
14. Il 10 settembre 2020 il pacchetto di compromesso relativo a una rifusione è stato approvato dalla commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo. Il 30 settembre il presidente della commissione JURI ha indirizzato una lettera<sup>11</sup> al presidente del Coreper (parte seconda) per informarlo che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento europeo nella forma che figura nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento europeo.

---

<sup>9</sup> Doc. 9248/20.

<sup>10</sup> Doc. 9678/20 + ADD 1.

<sup>11</sup> Doc. 11357/20.

## **II. OBIETTIVO**

15. Il presente regolamento (rifusione) è volto a migliorare l'efficienza e la rapidità dell'assunzione transfrontaliera delle prove nell'Unione sfruttando i vantaggi della digitalizzazione per semplificare e razionalizzare le procedure di trasmissione delle richieste e per garantire un maggiore ricorso all'assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza. Ad esempio, per le persone diventerà più semplice essere ascoltate senza doversi per questo recare in un altro paese. Il regolamento fornirà una maggiore certezza del diritto e dovrebbe contribuire in tal modo a evitare ritardi e costi indebiti per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, e incoraggiare i cittadini e le imprese a intraprendere ancora più operazioni transfrontaliere.
16. La proposta mira a digitalizzare la trasmissione delle richieste di assunzione delle prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri. A tal fine il presente regolamento chiede l'istituzione di un sistema informatico decentrato. La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, che gli Stati membri dovrebbero poter applicare in luogo di un sistema informatico nazionale.

## **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

### **A. CONTESTO PROCEDURALE**

17. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura"). Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra i due colegislatori, con il sostegno della Commissione.

## **B. SINTESI DELLE PRINCIPALI QUESTIONI**

18. Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- la nozione di "autorità giudiziaria" è stata definita in linea con altri regolamenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale al fine di eliminare incertezze e interpretazioni divergenti tra gli Stati membri.
- Tutte le comunicazioni e gli scambi di documenti dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, basato su e-CODEX. È previsto inoltre che tali comunicazioni e scambi siano effettuati nel debito rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. I mezzi di comunicazione tradizionali dovrebbero essere utilizzati solo in caso di perturbazione del sistema informatico o in altre circostanze eccezionali. Al fine di semplificare e accelerare l'assunzione delle prove, è opportuno utilizzare in modo più ampio la videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza per l'assunzione diretta delle prove da parte delle autorità giudiziarie.
- L'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari nell'area in cui sono accreditati sarà possibile senza necessità di richiesta preventiva. Ciascuno Stato membro decide se i propri agenti diplomatici o consolari abbiano il potere di assumere prove nell'ambito delle loro funzioni.

## **IV. CONCLUSIONE**

19. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

20. Come indicato sopra al punto 14, tale pacchetto di compromesso è stato confermato dalla lettera che il presidente della commissione giuridica del Parlamento europeo ha indirizzato al presidente del Coreper (parte seconda) il 30 settembre 2020<sup>12</sup>.
21. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il nuovo regolamento contribuirà in modo significativo ad accrescere l'efficienza e la rapidità dell'assunzione transfrontaliera delle prove sfruttando i vantaggi della digitalizzazione.
- 

---

<sup>12</sup> V. doc. 11357/20.